



**COMUNE DI CAREMA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

ORDINANZA N. 01/2022

STATO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE DEL PIEMONTE

I L S I N D A C O

VISTA la Determinazione N. 40 del 14.01.2022 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica – Settore Protezione Civile e sistema Anti Incendi Boschivi (A.I.B.) della Regione Piemonte, attestante lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi, a partire dal giorno 16.01.2022, su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n.353/2000 e L.R. 4 ottobre 2018 n.15; La cessazione dello stato di grave pericolosità sarà stabilita con successiva determinazione del Dirigente del Settore Protezione Civile e Sistema Anti incendi boschivi (A.I.B.), al cessare delle condizioni meteorologiche di rischio;

CONSIDERATO che nel Comune di Carema esiste un'alta concentrazione boschiva e comunque di aree ad elevato rischio di incendio dovuto alla particolare siccità;

VISTO il D. L.vo 267/2000;

O R D I N A

In applicazione dell'art.10 comma 7 della L.R. n.15/2018:

Nei periodi in cui viene dichiarato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi dell'articolo 4:

- a) sono vietate, entro una distanza di cento metri dai terreni boscati, come definiti dall'articolo 3 della L.R. 4/2009, arbustivi e pascolivi, le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innescò di incendio, quali: accendere fuochi, accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o braci, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio;
- b) è vietata qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio;

In applicazione dell'art.13 della L.R.n.15/2018:

1. Le violazioni dei divieti di cui all'articolo 10, comma 2 e 3 e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10, comma 5 comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da un minimo di 200,00 euro a un massimo di 2.000,00 euro;
2. Le violazioni di divieti e l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 10 commi 4 e 7, comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10 della Legge 353/2000;
3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

Il Nucleo Ambientale dell'Arma dei Carabinieri è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento può essere impugnato ai sensi della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034 avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Carema, 17.01.2022

I L S I N D A C O
In originale firmato
Flavio VAIROS